



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 386 del 2024, proposto da Lega Italiana Protezione Uccelli (L.I.P.U.) Odv, Wwf Italia -E.T.S., Lndc - Animal Protection Aps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Maurizio Balletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Roberto Brancati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della Delibera della Giunta Regionale della Basilicata 1.8.2024 n. 433, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 38/BIS del 7.8.2024, recante "L. n. 157/1992 e ss.mm.ii. - Artt. 30 e 33 della Legge Regionale n.2 del 9.02.1995 e ss.mm.ii. - Approvazione Calendario Venatorio Regionale per la stagione 2024/2025 e format di Tesserino per l'esercizio venatorio Allegato 1 alla deliberazione impugnata sub a), ed, in particolare il Calendario Venatorio Regionale allegato 1 alla suddetta deliberazione, nella parte in cui:

-all'art. 2.3 dispone che <<E' consentito il prelievo giornaliero per massimo 5 capi della specie tortora (*Streptopelia turtur*), esclusivamente nelle giornate del 1, 4 e 8 settembre 2024 ai soli cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata, mediante l'appostamento temporaneo e limitatamente agli ambienti con presenza di stoppie, negli incolti lungo i corsi d'acqua, lungo i canali alberati e all'esterno di aree boscate>> e, al successivo art. 6, punto 1.2 a) autorizza il seguente carniere: <<a) Tortora: accesso al prelievo è consentito esclusivamente ai soli cacciatori che accederanno alla specifica App e relativa piattaforma indicata dalla Regione; piano di prelievo: massimo di 350 tortore, cinque capi per ciascuna giornata e quindici capi annui>>

- all'art. 2.5, alla lettera p), consente la caccia ai turdidi (tordo bottaccio, tordo sassello e cesena) fino al 30 gennaio 2025 anziché fino al 9 gennaio 2024 e al successivo art. 6, punto 1.2 autorizza il prelievo con il seguente carniere << Tordo sassello, Tordo bottaccio e Cesena: [...] dal 11.01.2025 al 30.01.2025 dieci capi per giornata, per un massimo di duecento capi annui per specie>>.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Basilicata e l'atto di intervento di Federazione Italiana della Caccia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2024 il dott. Paolo

Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 30/8/2024, le Associazioni deducenti hanno impugnato la Delibera della Giunta Regionale della Basilicata, n. 433 dell'1/8/2024, di approvazione del Calendario Venatorio Regionale per la stagione 2024/2025, limitatamente alle seguenti previsioni contenute nell'Allegato 1:

- l'art. 2.3, nella parte in cui autorizza il prelievo della specie tortora (*Streptopelia turtur*) nelle giornate dell'1, 4 e 8 settembre 2024;
- l'art. 2.5, lett. p), nella parte in cui autorizza la caccia ai turdidi (tordo bottaccio, tordo sassello e cesena) fino al 30 gennaio 2025.

1.1. L'impugnazione è diretta a contestare la legittimità di dette previsioni per violazione dei pertinenti paradigmi normativi (cfr. art. 7, comma 4, della Direttiva UE 2009/147/CE; artt. 1 e 18 della L. n. 157/1992), per *deficit* motivazionale (stante l'inopinato discostamento, da parte della Regione, dalle conclusioni espresse nei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale) e per inosservanza del principio di precauzione.

2. Si sono costituiti in giudizio l'Amministrazione regionale, nonché, in qualità di interveniente *ad opponendum*, la Federazione italiana della Caccia, assumendo entrambi l'infondatezza del gravame.

3. Alla camera di consiglio del 25/9/2024 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibile definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm..

4. Il ricorso è in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come dichiarato dalla stessa parte ricorrente, relativamente all'impugnazione dell'art. 2.3 dell'Allegato 1 al Calendario Venatorio Regionale per la stagione 2024/2025,

considerato che detta previsione, allo stato, ha esaurito la sua già circoscritta efficacia (peraltro mai dispiegatasi in concreto, stante l'intervenuta sospensione interinale di tale prescrizione, disposta con decreto cautelare di questo Tribunale n. 107 del 31/8/2024).

Per il resto, relativamente all'impugnazione dell'art. 2.5, lett. p), del Calendario Venatorio regionale, il ricorso è fondato.

Preliminarmente, va evidenziato che:

- l'art. 18, comma 1-bis, della L. n. 157/1992 dispone che *“L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli”*;
- il successivo comma 2 prevede che *“Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione”*.

Entrambe le norme costituiscono fedele recepimento dell'art. 7, comma 4, della Direttiva UE 2009/147/CE.

In specie, è incontroverso che la Regione Basilicata - nello stabilire, con l'impugnata prescrizione, al 30 gennaio 2025 la data di chiusura del calendario venatorio con riguardo alla caccia ai turdidi - si è discostata, in particolare, dal parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (che, invece, si è espresso nel senso della chiusura di tale prelievo al 9 gennaio 2025), all'uopo affidandosi a contributi scientifici (specificamente menzionati nell'atto impugnato) asseritamente idonei a giustificare tale (divergente) decisione (meno rilevante è, ai fini di causa, il parere del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, il quale,

in ogni caso, ha evidenziato la necessità di un arricchimento motivazionale della prospettata scelta regionale).

E' opinione del Collegio che gli elementi istruttori che corredano tale decisione, laddove non di risalente datazione rispetto alla più recente base scientifica su cui riposa l'apporto consultivo dell'I.S.P.R.A. (venendo in rilievo, in tal caso, dati inattuali e, dunque, intrinsecamente inidonei allo scopo), non conducano, comunque, ad un'analitica ed attendibile confutazione delle difformi conclusioni alle quali è pervenuto il richiamato parere; atto che, vale precisare, ha una valenza scientifica (ed ordinamentale) qualificata, siccome recettizio delle analisi contenute nel documento denominato *key concepts document*, che raccoglie tutte le migliori informazioni disponibili sul periodo di migrazione pre-nuziale e di riproduzione delle specie cacciabili, periodicamente predisposto ed aggiornato (da ultimo nel 2021) dalla Commissione UE, proprio al fine della puntuale attuazione dei principi contenuti nell'art. 7, comma 4, della richiamata Direttiva UE.

Soprattutto non è sufficientemente argomentata la ragione per la quale la Regione ha ritenuto che la posticipazione della data di chiusura della caccia ai turdidi non sia in contrasto con la lettera b) dell'art. 18, comma 1-*bis*, della L. n. 157/1992, secondo cui l'esercizio venatorio è vietato “(...) *durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli*”; disposizione che, come già condivisibilmente evidenziato (cfr. T.A.R. Basilicata, sez. I, 9/8/2017, n. 571), vieta in ogni caso i periodi di sovrapposizione tra la caccia e i periodi della nidificazione e della migrazione di ritorno.

Né, all'uopo, è sufficiente invocare le (presunte) specificità territoriali della Regione Basilicata, atteso che, quand'anche adeguatamente comprovate e circostanziate (il che non è nella specie, difettando studi incentrati sull'analisi della situazione ornitologica regionale), dette specificità, come ritenuto da condivisibile giurisprudenza (cfr. T.A.R. Veneto, sez. III, 21/1/2023, n. 97; ma anche: T.A.R. Campania, sez. III, 5/9/2023, n. 4960; T.A.R. Marche, sez. I, 16/9/2024, n. 726),

“non corrispondono ad avvertibili differenze riscontrabili nel rapidissimo spostamento degli uccelli migratori durante l’attraversamento del territorio nazionale e non giustificano pertanto l’introduzione di calendari difformi dalle indicazioni generali impartite dall’I.S.P.R.A.”.

Di talché, in presenza di un non univoco quadro scientifico, la Regione avrebbe dovuto conformarsi all’opzione meglio idonea alla tutela della specie (quella espressa nel parere dell’I.S.P.R.A.), in applicazione del principio di precauzione dal quale invece si è erroneamente discostata, alla cui stregua *“la data di chiusura della caccia agli uccelli migratori e alle specie acquatiche deve essere fissata secondo un metodo che garantisca la protezione completa di queste specie durante il periodo di migrazione prenuziale. I metodi che abbiano come obiettivo o come effetto di sottrarre una determinata percentuale di uccelli di una specie a detta protezione non sono conformi a tale disposizione”* (cfr. Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 19/1/1994 (caso C-435/92). In termini si richiama una pertinente pronuncia, secondo cui *“in assenza di dati certi deve invece operare il principio di precauzione con l’applicazione dei termini di cui al documento “Key Concepts”* (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 1/12/2020, n. 7609).

5. In conclusione, in parziale accoglimento del ricorso, va disposto l’annullamento dell’art. 2.5, lett. p), del Calendario Venatorio Regionale per la stagione 2024/2025, nella parte in cui autorizza la caccia ai turdidi (tordo bottaccio, tordo sassello e cesena) fino al 30 gennaio 2025, invece che al 9 gennaio 2025.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e per il resto lo accoglie, nei sensi e per gli effetti indicati in parte motiva.

Condanna la Regione Basilicata al pagamento delle spese di lite in favore delle

Associazioni ricorrente, quantificate forfetariamente nella somma di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. Compensa le spese nei confronti dell'Associazione interveniente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere

Paolo Mariano, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Paolo Mariano

IL PRESIDENTE

Fabio Donadono

IL SEGRETARIO